

R.D. 16-3-1942 n. 267

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

98. Impugnazioni.

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2008)

Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.

Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l'opposizione è proposta nei confronti del curatore.

Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.

Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.

Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata⁽¹⁸⁸⁾.

(188) Articolo così sostituito dall'*art. 83, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

Precedentemente la Corte costituzionale:

- con sentenza 16 aprile 1986, n. 102 (Gazz. Uff. 30 aprile 1986, n. 17, Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*art. 98, comma primo* del presente decreto, nella parte in cui stabiliva che i creditori esclusi o ammessi con riserva potessero fare opposizione entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo;

- con sentenza 24 aprile 1986, n. 120 (Gazz. Uff. 7 maggio 1986, n. 20, Serie speciale), aveva dichiarato: *a)* l'illegittimità dell'*art. 98, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267*, nella parte in cui non prevedeva nei confronti del creditore opponente la comunicazione, almeno quindici giorni prima della udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore; *b)* ai sensi dell'*art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87*, l'illegittimità dell'*art. 100, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267*, nella parte in cui non prevedeva nei confronti del creditore impugnante la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore e ai creditori i cui crediti sono impugnati.